



# Consiglio regionale della Calabria



## REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

# Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27/05/2005

## modificata dalle deliberazioni consiliari:

n. 92 dell'11/10/2006,  
n. 126 del 05/04/2007,  
n. 186 del 28/11/2007,  
n. 262 del 29/05/2008,  
n. 385 del 23/10/2009,  
n. 52 del 18/10/2010,  
n. 75 del 31/01/2011,  
n. 81 del 22/02/2011,  
n. 125 del 01/08/2011,  
n. 135 del 19/09/2011,  
n. 256 del 26/11/2012,  
n. 419 del 7/10/2014,  
n. 14 del 9/02/2015,  
n. 47 del 25/09/2015,  
n. 63 del 10/11/2015,  
n. 181 del 31/03/2017,  
n. 259 del 30/10/2017,  
n. 293 del 6/02/2018,  
n. 10 del 26/05/2020.

# SOMMARIO

[Disposizioni preliminari \(capo I\)](#)

[Del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza \(capo II\)](#)

[Dei Gruppi consiliari e della Conferenza dei Presidenti \(capo III\)](#)

[Delle Giunte \(capo IV\)](#)

[Il Consiglio regionale \(capo V\)](#)

[Delle Commissioni \(capo VI\)](#)

[Delle sedute del Consiglio \(capo VII\)](#)

[Dell'ordine delle sedute \(capo VIII\)](#)

[Della discussione \(capo IX\)](#)

[Della forma di governo della Regione \(capo X\)](#)

[Dell'iniziativa delle leggi e dei regolamenti di competenza del Consiglio \(capo XI\)](#)

[Dell'esame nelle Commissioni permanenti \(capo XII\)](#)

[Dell'esame in Consiglio \(capo XIII\)](#)

[Delle deliberazioni del Consiglio \(capo XIV\)](#)

[Dell'approvazione del dpef, della legge finanziaria e del rendiconto generale \(capo XV\)](#)

[Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione e all'attuazione della normativa europea \(capo XV bis\)](#)

[Delle nomine \(capo XVI\)](#)

[Delle procedure di informazione, di indirizzo e di controllo \(capo XVII\)](#)

[Dei rapporti con il Consiglio delle Autonomie locali \(capo XVIII\)](#)

[Del bilancio, del conto consuntivo e della contabilità del Consiglio regionale \(capo XIX\)](#)

[Dei servizi del Consiglio \(capo XX\)](#)

Clickando sull'argomento di interesse, si visualizzano le relative slides.

## NATURA DEL REGOLAMENTO

**PROFILO FORMALE**

**ATTO AMMINISTRATIVO**

**PROFILO SOSTANZIALE**

**ATTO NORMATIVO**



## ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 1

### I CONSIGLIERI REGIONALI

entrano nell'esercizio  
delle proprie funzioni  
all'atto della proclamazione



terminano il loro mandato  
all'atto della proclamazione  
del primo dei nuovi Consiglieri



# PRIMA CONVOCAZIONE - PRIMA SEDUTA

Artt. 2-3

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO USCENTE

entro il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti

**CONVOCA**  
la prima seduta del Consiglio regionale

Nel caso in cui non si provveda,  
il Consiglio si riunisce di diritto entro il 1° giorno  
non festivo della settimana successiva

Il Consigliere più anziano  
tra i presenti presiede  
la prima seduta

I 2 Consiglieri più giovani  
svolgono le funzioni  
di segretari


[VAI AL  
SOMMARIO](#)



## COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 4

### PRIMO ATTO DEL CONSIGLIO



# ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 5

## IL PRESIDENTE



nei primi  
2 scrutini



viene eletto a  
maggioranza dei 2/3 dei  
Componenti del Consiglio



altrimenti, il giorno successivo,  
si prosegue con il 3° scrutinio,



ed è eletto a  
maggioranza dei voti dei  
Consiglieri regionali



altrimenti,  
lo stesso giorno



ballottaggio tra i 2  
candidati con più voti  
a parità di voti è eletto  
il più anziano





# ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI - QUESTORI

Art. 6

## IL CONSIGLIO, DOPO L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE

procede, con votazioni separate,  
all'elezione dei 2 Vicepresidenti  
e dei 2 Segretari-Questori

ciascun Consigliere vota un solo nome



Sono eletti i Consiglieri che  
ottengono il maggior numero di voti

a parità di voti è eletto il più anziano di età



## IL PRESIDENTE E L'UFFICIO DI PRESIDENZA



si insediano  
di diritto alla  
conclusione  
delle votazioni  
dei Consiglieri  
segretari

restano in carica  
30 mesi e sono  
rieleggibili

# ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 8

## IL PRESIDENTE

rappresenta, convoca e presiede il Consiglio, assicurandone la regolarità e il buon funzionamento

per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dalla legge

convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, la Giunta del Regolamento e, se lo ritiene necessario, le Commissioni

e' organo della Regione

rappresenta in giudizio il Consiglio nelle controversie riguardanti:

l'esercizio dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale;

atti monocratici a lui imputabili

emana decreti



# ATTRIBUZIONI DEI VICEPRESIDENTI

Art. 9

## I VICEPRESIDENTI

collaborano con  
il Presidente

sostituiscono  
il Presidente

nella direzione dei dibattiti  
e nelle mansioni di  
rappresentanza del Consiglio

in caso  
di assenza

in caso di  
impedimento

*Tra i 2 Vicepresidenti precede quello che ha riportato  
il maggior numero di voti e in caso di parità il più anziano d'età*



# ATTRIBUZIONI DEI SEGRETARI - QUESTORI

Art. 10

## I SEGRETARI – QUESTORI

collaborano con il Presidente del Consiglio regionale e lo sostituiscono nella direzione dei dibattiti in caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti

danno lettura  
dei verbali,  
delle proposte e  
dei documenti

concorrono  
al buon  
andamento  
dei lavori

tengono nota  
delle singole  
votazioni

verificano  
l'assenza  
di alterazione  
dei discorsi nei  
resoconti

sovrintendono  
alla redazione  
del processo  
verbale e  
redigono quello  
delle sedute  
segrete

verificano  
il testo dei  
progetti di legge  
e di tutto ciò  
che il Consiglio  
delibera

tengono nota  
dei Consiglieri  
regionali che hanno  
chiesto la parola  
secondo l'ordine  
e fanno  
le chiamate



# ATTRIBUZIONI DEI SEGRETARI - QUESTORI

Art. 10

## I SEGRETARI - QUESTORI

alla gestione  
del bilancio  
del Consiglio

sovrintendono  
secondo le  
disposizioni del  
Presidente

al mantenimento  
dell'ordine nell'aula  
e nella sede  
del Consiglio

ai servizi interni

al cerimoniale

In caso di impedimento dei Segretari-Questori le funzioni sono svolte dal Consigliere regionale più giovane presente in aula



# ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 11

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

**ESERCITA**  
le funzioni previste  
dallo Statuto e  
dai regolamenti

**COADIUVA**  
il Presidente del  
Consiglio nell'esercizio  
delle sue funzioni

**PROVVEDE**  
all'organizzazione degli uffici  
e del personale del Consiglio e  
adotta i provvedimenti di  
propria competenza relativi al  
personale

**AMMINISTRA**  
i fondi assegnati  
per il funzionamento  
del Consiglio

**DELIBERA**  
il conferimento degli  
incarichi e consulenze  
per gli organismi  
consiliari

**PROPONE**  
al Consiglio  
il bilancio di previsione  
ed il rendiconto annuale

**DELIBERA**  
Su tutte le questioni che  
ad esso siano deferite  
dal Presidente

**PROVVEDE**  
alle necessità  
dei gruppi



## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

### DELIBERA

con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti

In caso di parità prevale il voto del Presidente

### NOMINA

su proposta del Presidente, un dirigente per svolgere le funzioni di segretario e dirigere l'apposito settore della struttura burocratica del Consiglio

*I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal dirigente che svolge le funzioni di Segretario*

[VAI AL SOMMARIO](#)



## COSTITUZIONE DEI GRUPPI

Art. 13

**I CONSIGLIERI ADERISCONO AI GRUPPI  
ENTRO 3 GG DALLA PRIMA SEDUTA**



**I Gruppi sono composti  
da almeno 3 membri**




**I Gruppi possono essere  
composti da meno di 3 membri  
solo se espressione di liste  
provinciali che abbiano  
raggiunto alle ultime elezioni  
regionali la soglia del 4%**

in base alla nuova formulazione  
del 2° comma dell'art. 27 dello Statuto  
(Legge regionale n°3 del 19/01/2010)



**I CONSIGLIERI CHE NON  
ADERISCONO AD ALTRI GRUPPI  
CONFLUISCONO NEL GRUPPO MISTO**



**All'interno del gruppo misto sono garantite  
ai fini organizzativi e di funzionamento  
le singole componenti composte da:**



**Consiglieri eletti  
nelle liste presenti  
alle elezioni regionali**



# PRESIDENZA E FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

Artt. 13 - 14

**Entro 7 gg  
dalla prima seduta**

**il Presidente indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei Consiglieri appartenenti ai Gruppi ed essi procedono alla nomina del Presidente ed eventualmente di un Vicepresidente e di un Segretario**

**Ogni variazione  
relativa alla composizione  
dei Gruppi deve essere  
comunicata tempestivamente  
al Presidente del Consiglio da  
parte del Consigliere regionale  
cui si riferisce la variazione**

**L'Ufficio di Presidenza  
è chiamato a risolvere  
con decisione definitiva  
gli eventuali reclami  
sulla costituzione  
dei Gruppi**

**Vedi anche [art.25-bis](#)**



## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

sentita la conferenza dei Presidenti dei Gruppi

**ASSEGNA**  
(nei limiti della  
legge regionale)

personale

strutture

contributi iscritti in bilancio



Le dotazioni da attribuire al gruppo misto sono determinate facendo riferimento al numero e alla consistenza delle componenti politiche

# CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

Art. 15

Presidenza e  
Convocazione

Presidente del Consiglio

Convocazione  
anche su richiesta

Presidente della Giunta

1 o più Presidenti dei gruppi  
che rappresentino almeno 1/10  
dei componenti del Consiglio

Funzione

esaminare e deliberare  
il programma trimestrale e il  
calendario dei lavori del Consiglio  
secondo le procedure dell'[art.38](#)



# CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

Art. 15

## ALLE RIUNIONI DELLA CONFERENZA PARTECIPANO:

i Vicepresidenti  
del Consiglio

il Presidente della Giunta  
o un suo delegato

un rappresentante per ciascuna  
delle componenti del gruppo misto  
senza diritto di voto



[VAI AL  
SOMMARIO](#)



## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 16

**Presidenza e Convocazione**

**Presidente del Consiglio**

**Composizione**

**un Consigliere per ciascun Gruppo**

**Funzione**

**esprimere il parere su questioni relative  
all'interpretazione del Regolamento ad essa  
deferite dal Presidente del Consiglio**



## Composizione

un Consigliere  
per ciascun gruppo

## Presidenza

Consigliere eletto  
tra i componenti

## Funzione

Esaminare le condizioni  
di eleggibilità e  
compatibilità dei Consiglieri, a  
cominciare dai propri membri





# ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'

Art. 18

La Giunta delle elezioni propone al Consiglio la convalida dei Consiglieri per i quali non emergano cause di ineleggibilità



Nel caso in cui la Giunta rilevi una questione di ineleggibilità propone al Consiglio le conseguenti decisioni a norma di legge



il Consiglio decide a maggioranza assoluta entro 15 gg dalla proposta

*pubblicazione delibera sul BURC entro i 5 gg successivi*

Ineleggibilità  
Assessori esterni  
art.21



# ESAME DELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA'

Art. 19

Nel caso in cui la Giunta  
rilevi condizioni di incompatibilità  
richiede al Presidente del Consiglio di  
notificare la contestazione al Consigliere

entro i 5 gg  
successivi

il Consigliere può presentare  
per iscritto le proprie controdeduzioni

nei 5 gg successivi  
dal ricevimento  
della contestazione

il Consiglio delibera definitivamente

entro i 10 gg  
seguenti



# ESAME DELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA'

Art. 19

Il Consiglio, accertata l'incompatibilità  
chiede al Consigliere di optare tra:



mandato consiliare



incarico con esso incompatibile

Se il Consigliere non esercita l'opzione richiesta

**entro 30 gg**

termine fissato dalla L. 165/2004  
contenente le disposizioni attuative  
del c. 1 dell'art. 122 della Costituzione

**decade dalla carica**



# MAGGIORANZA NECESSARIA E TERMINI PER LE DECISIONI

Art. 20

## LA GIUNTA DELLE ELEZIONI

**adotta le decisioni  
con la presenza di almeno  
la metà più uno dei componenti  
e a maggioranza dei presenti**



**Se la Giunta non decide nel  
termine assegnato la questione  
è posta all'ordine del giorno  
del Consiglio nei 15 gg successivi**



# REQUISITI PER LA NOMINA AD ASSESSORI ESTERNI E SOTTOSEGRETARI

Art. 21

*Si applicano le procedure previste per i Consiglieri  
previste all'[art.18](#) e all'[art.19](#) e pertanto*

**LA GIUNTA DELLE ELEZIONI**

**ACCERTA**

**CAUSE DI INELEGGIBILITA'**

**CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ**

**Estensione incompatibilità  
anche ai Sottosegretari  
sancita dall'art. 1, c. 5  
della L. R. 7/2010**



# INCOMPATIBILITA' ASSESSORI ESTERNI

Art. 21

**entro  
3 gg**

dalla deliberazione  
della Giunta  
delle elezioni

comunicazione al Presidente della Giunta  
regionale ed all'assessore interessato  
della mancata sussistenza dei requisiti

**entro  
5 gg**

dal ricevimento

eventuali controdeduzioni  
del Presidente della Giunta regionale  
o dell'Assessore interessato

**entro  
10 gg**

successivi

decisione del Consiglio

*L'eventuale deliberazione consiliare dell'insussistenza dei requisiti è trasmessa entro 5 gg al Presidente della Giunta regionale che assume le determinazioni di sua competenza*

[VAI AL  
SOMMARIO](#)



## DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO E INSINDACABILITA'

Art. 22

### IL CONSIGLIERE



**esercita le sue funzioni  
senza vincoli di mandato**

**non può essere chiamato a  
rispondere delle opinioni  
espresse e dei voti dati  
nell'esercizio delle funzioni**



# DIRITTO DI INIZIATIVA, DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

Artt. 23-24

**IL CONSIGLIERE HA:**

**DIRITTO  
DI INIZIATIVA**

legislativa e su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio (progetti di legge, proposte di provvedimento amministrativo, ordini del giorno, mozioni, risoluzioni, interrogazioni e interpellanze)

**DIRITTO  
DI INFORMAZIONE  
E DI ACCESSO**

su atti e documenti, anche preparatori, della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge

Vedi anche [art.114](#)





Se disposizioni  
di legge o statutarie  
prevedono


**NOMINE E INCARICHI**  
di Consiglieri regionali in organi,  
collegi o commissioni

le stesse devono essere  
attribuite dal Consiglio  
in seduta pubblica  
con voto segreto



# REVOCA DI NOMINE ED INCARICHI CONFERITI AI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 25-bis



rinvio a giudizio per reato di associazione di tipo mafioso

delitto non colposo con pena superiore a 2 anni di reclusione

condanna penale confermata in appello in qualità di pubblico amministratore

violazione grave e reiterata dei principi etici e di condotta previsti dal codice calabrese del buon governo

Vedi anche [art.58](#)

Anche il comma 7 dell'[art.13](#) del Regolamento prevede analoghi casi di REVOCA per Presidente, Vicepresidente o Segretario di un Gruppo.

*comma aggiunto dalla Deliberazione Consiliare n° 92 del 11/10/2006*



# REVOCA DI NOMINE ED INCARICHI CONFERITI AI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 25-bis

## IL PROCEDIMENTO DI REVOCA E' AVVIATO



d'ufficio da parte del  
Presidente del Consiglio



su richiesta di almeno 1/5  
dei componenti del Consiglio

Il procedimento di revoca deve concludersi  
entro 30 gg dalla contestazione degli addebiti



# REVOCA DI NOMINE ED INCARICHI CONFERITI AI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 25-bis

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
CONTESTA GLI ADDEBITI PER ISCRITTO**

La contestazione  
deve contenere

l'indicazione precisa  
dei fatti addebitati

un termine non inferiore a 5 gg  
entro il quale il Consigliere può  
esercitare il diritto di difesa



# REVOCA DI NOMINE ED INCARICHI CONFERITI AI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 25-bis

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
SE RITIENE LA RICHIESTA DI REVOCA:**

**INFONDATA**

**ARCHIVIA  
il procedimento**

**FONDATA**

**ISCRIVE  
la questione all'ordine  
del giorno della prima  
seduta consiliare utile**

**La proposta di revoca è  
approvata se riporta il voto  
favorevole della maggioranza  
assoluta dei Consiglieri**

*Se la proposta di revoca riguarda il Presidente del Consiglio, i poteri attribuiti da tale norma sono esercitati dal Vicepresidente vicario*



## LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

sono indirizzate al Presidente del Consiglio che le inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile per la presa d'atto

Alla discussione  
possono prendere  
la parola



il Consigliere  
dimissionario

un relatore per Gruppo  
per dichiarazione di voto



## LA VOTAZIONE SULLA PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI

è effettuata per appello nominale

se approvata



ha effetto immediato

se respinta  
ma il consigliere  
persiste



nella prima seduta  
successiva si provvede alla  
presa d'atto, senza voto

*Entro 10 giorni dalla presa d'atto delle dimissioni  
il Consigliere dimissionario viene surrogato*

[VAI AL  
SOMMARIO](#)



## FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

LE COMMISSIONI ESERCITANO FUNZIONI:

LEGISLATIVE



D'INDIRIZZO



CONOSCITIVE

DI CONTROLLO

Vedi anche [art.86](#)





# COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI Art. 27

Ciascun Gruppo entro 10 gg dalla prima seduta del Consiglio designa i propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti

Il Presidente del Consiglio, sulla base delle designazioni effettuate dai Gruppi, assegna i Consiglieri alle Commissioni

**NON POSSONO FARNE PARTE:**



**PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**ASSESSORI**



Il Presidente della Giunta e gli Assessori, hanno diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto

# LE COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 28

**I**  
**AFFARI ISTITUZIONALI,  
AFFARI GENERALI E NORMATIVA  
ELETTORALE**

**II**  
**BILANCIO, PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICA E ATTIVITA'  
PRODUTTIVE, AFFARI DELL'UNIONE  
EUROPEA  
E RELAZIONI CON L'ESTERO**

**III**  
**SANITA', ATTIVITA' SOCIALI,  
CULTURALI E FORMATIVE**

**IV**  
**ASSETTO E UTILIZZAZIONE  
DEL TERRITORIO E PROTEZIONE  
DELL'AMBIENTE**

**V**  
**RIFORME**

**VI**  
**AGRICOLTURA E FORESTE,  
CONSORZI DI BONIFICA, TURISMO,  
COMMERCIO, RISORSE NATURALI,  
SPORT E POLITICHE GIOVANILI**




# COMPOSIZIONE

Art. 29

**OGNI COMMISSIONE E' COMPOSTA DA UN NUMERO DI CONSIGLIERI PARI AL NUMERO DEI GRUPPI CONSILIARI**

Ogni Consigliere regionale può intervenire, senza diritto di voto, a sedute di Commissione diverse da quella di cui fa parte



Se un Commissario è impossibilitato ad intervenire a una singola seduta può essere sostituito da un collega

appartenente allo stesso Gruppo o coalizione

Ove si renda necessario ... il gruppo può essere rappresentato con consiglieri appartenenti ad altro gruppo della stessa maggioranza o minoranza secondo il criterio dell'alternanza dei singoli gruppi

Ogni gruppo può sostituire i propri Consiglieri con altri di diversa Commissione in caso di:

appartenenza degli stessi alla Giunta

esame di un determinato oggetto



## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

E' COMPOSTO DA:

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SEGRETARIO

È ELETTO:

ad inizio legislatura, dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con voto limitato ad una preferenza e con due distinte votazioni per ciascuna Commissione

dalla stessa Commissione in tutti gli altri casi di elezione successiva

Con la prima votazione si eleggono:  
IL PRESIDENTE (1° per numero di voti ottenuti)  
IL VICEPRESIDENTE (2° per numero di voti ottenuti);  
con la seconda votazione si elegge:  
IL SEGRETARIO (1° per numero di voti ottenuti)



# FUNZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 31

## PRESIDENTE

- Rappresenta la Commissione e la convoca.
- Fissa l'ordine del giorno
- Presiede le sedute
- Convoca l'Ufficio di Presidenza

## VICEPRESIDENTE

- Sostituisce il Presidente nei casi di:
- Assenza
  - Impedimento

## SEGRETARIO

- Verifica:
- i risultati delle votazioni
  - la redazione del processo verbale

L'Ufficio di Presidenza decide il programma ed il calendario dei lavori della Commissione, sentiti i rappresentanti dei gruppi presenti nella stessa ([art.70](#))



# COMMISSIONI SPECIALI

Art. 32

**SONO ISTITUITE DAL CONSIGLIO PER L'ESAME  
DI PARTICOLARI PROBLEMI O PROGETTI DI LEGGE**

**I Componenti sono nominati dal Presidente  
dopo avere acquisito la designazione dei  
Gruppi e rispettando la proporzionalità  
prevista nelle Commissioni permanenti**



**con deliberazione assunta con  
il voto dei 2/3 dei componenti  
in base alla deliberazione consiliare  
n. 135 del 19/09/2011 che produrrà  
i suoi effetti a decorrere dal rinnovo  
delle Commissioni consiliari  
previsto per novembre 2012**

**NEWS**

**Si applicano le disposizioni relative  
alle Commissioni permanenti  
salvo particolarità previste dalla  
specifica deliberazione consiliare**



# COMMISSIONE CONTRO LA 'NDRANGHETA IN CALABRIA

(Il nome della Commissione è stato così modificato dalla D.C.R. n. 81 del 22/02/2011)


Art. 33

## STESSA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI



nel rispetto del  
criterio della  
proporzionalità

40%



60%

■ Maggioranza

■ Minoranza



sulla base delle  
designazioni  
dei Gruppi

Si applicano integralmente le disposizioni  
relative alle Commissioni permanenti, salvo per quanto attiene  
alle competenze e alle modalità di esercizio delle relative funzioni  
disciplinate dalla Legge Regionale 27 dicembre 2002 n°50



# COMMISSIONE CONTRO LA 'NDRANGHETA IN CALABRIA

**IN BASE ALLA L.R. n°50 DEL 27/12/2002  
SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI DI:**

Verifica della piena attuazione di leggi o provvedimenti dello Stato o della Regione, concernenti la lotta contro la 'ndrangheta e verifica della congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri nella Regione, al fine di rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa della Regione e degli Enti da questa vigilati nonché degli Enti locali calabresi nella lotta contro la 'ndrangheta e le altre forme di criminalità organizzata.

Vigilanza e controllo in ordine a possibili infiltrazioni e connivenze mafiose e di altre associazioni criminali similari; sulla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti e sulle procedure di affidamento e sulla assegnazione di appalti.

Indagine e proposta per il migliore esercizio delle potestà regionali e delle funzioni attribuite agli Enti locali calabresi anche in relazione ad una più efficace lotta contro i fenomeni criminali.






## STESSA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

nel rispetto del  
criterio della  
proporzionalità

40%



60%

sulla base delle  
designazioni  
dei Gruppi

■ Maggioranza

■ Minoranza

Si applicano integralmente le disposizioni  
relative alle Commissioni permanenti



## SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI:

esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione

svolge specifiche attività di studio, di istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendenti

verifica l'efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali



riferisce al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale;

può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. A tal fine, le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame alla Commissione che riferisce in merito alle Commissioni permanenti competenti per materia.



# COMMISSIONI D'INCHIESTA

Art. 35

## IL CONSIGLIO

può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza

su richiesta di almeno 1/10 dei Componenti e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali

elegge con voto limitato ad un solo nome:



il Presidente tra i Consiglieri delle opposizioni



il Vicepresidente e il Segretario

*Alle Commissioni d'inchiesta si applicano, per quanto compatibili, le norme regolamentari relative alle Commissioni permanenti*



## CONVOCAZIONE

Art. 37

**IL PRESIDENTE CONVOCA IL CONSIGLIO**

dal 1 gennaio  
al 30 giugno

Sessione  
Ordinaria

dal 15 settembre  
al 31 dicembre

del Presidente  
della Giunta

Convocazione  
Straordinaria  
entro 20 gg  
dalla richiesta  
di convocazione

di 1/5  
dei Consiglieri

**La Convocazione straordinaria non è ammessa  
nel periodo in cui il Consiglio è in sessione ordinaria**



## IL CONSIGLIO SI RIUNISCE



**ogni qualvolta  
il suo Presidente**

**sentito l'Ufficio di Presidenza e  
la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi**

**lo ritenga opportuno e  
per oggetti determinati**

# CONVOCAZIONE

Art. 37

In caso  
di

presentazione di  
una mozione di  
sfiducia contro  
il Presidente  
della Giunta

presentazione  
della questione  
di fiducia posta  
dal Presidente  
della Giunta

**CONVOCAZIONE del Consiglio  
non prima di 3 gg ed entro 10 gg  
dal ricevimento della mozione**

In caso  
di

particolare  
necessità  
ed urgenza

**CONVOCAZIONE del Consiglio  
ammessa anche mediante  
telegramma con preavviso  
di almeno 24 ore**



## IL CONSIGLIO ORGANIZZA I PROPRI LAVORI SECONDO IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per deliberare il programma trimestrale dei lavori, tenendo conto:



delle richieste di priorità avanzate ai sensi dell'[art.68](#) del Regolamento



delle proposte di legge per le quali 1/4 dei Consiglieri ha richiesto l'esame in Assemblea con precedenza su ogni altro argomento



delle proposte di legge di iniziativa popolare, degli Enti locali e del Consiglio delle Autonomie locali per le quali lo Statuto fissa termini perentori





## IL PROGRAMMA

**è approvato  
con il consenso  
dei Presidenti  
dei Gruppi**

**che complessivamente  
rappresentino almeno  
3/4 dei componenti  
del Consiglio**

**dopo essere  
stato approvato  
e' stampato  
e distribuito**

**e diviene impegnativo  
dopo la comunicazione  
al Consiglio e ai Presidenti  
delle Commissioni**

Vedi anche [art.15](#)



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

sentiti i Presidenti dei Gruppi, sulla base del programma trimestrale ed anche in caso di mancato accordo su di esso

### FORMULA IL CALENDARIO MENSILE DEI LAVORI

*In caso di dissenso sul Calendario,  
decide il Consiglio, sentito,  
per non più di 5 min  
un oratore per Gruppo*



*La stessa procedura si applica  
anche per la proposta e  
l'approvazione di eventuali  
modifiche al calendario*



# COMUNICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E INVERSIONE DELLE PRATICHE

Artt. 40-41

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



**ANNUNCIA** al termine di ogni seduta  
l'**ORDINE DEL GIORNO** della seduta successiva

In casi particolari di necessità ed urgenza, l'ordine del giorno viene comunicato ai Consiglieri insieme all'avviso di convocazione

L'inversione dei provvedimenti inseriti all'ordine del giorno deve essere deliberata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti



# ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Art. 42

IL CONSIGLIO **NON** DISCUTE **NÉ** DELIBERA SU  
QUESTIONI NON INSERITE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ECCEZIONE

su richiesta  
del Presidente  
della Giunta

autorizzazione  
con deliberazione  
a maggioranza dei  
2/3 dei Consiglieri  
presenti

su richiesta  
di 1/5 dei  
Consiglieri



## LE SEDUTE DEL CONSIGLIO



**SONO  
PUBBLICHE**

*la pubblicità delle sedute è assicurata anche con la diretta streaming*

**POSSONO  
ESSERE  
SEGRETE**

*previa deliberazione del Consiglio adottata su richiesta del Presidente della Giunta o di 1/10 dei suoi componenti*



# PROCESSO VERBALE E RESOCONTI DELLE SEDUTE

Art. 44

**IL VERBALE REDATTO PER OGNI SEDUTA CONSILIARE**

**DEVE CONTENERE:**

la firma  
del Presidente  
e del Consigliere  
segretario

soltanto atti  
e deliberazioni

l'oggetto  
delle  
discussioni

i nomi di coloro  
che vi hanno  
partecipato

*Il Consiglio può decidere  
che non si faccia  
processo verbale  
di una seduta segreta*

*Per ogni seduta  
si redige e si pubblica  
il RESOCONTO SOMMARIO  
e il RESOCONTO INTEGRALE*



## IL PRESIDENTE DOPO L'APPROVAZIONE DEL VERBALE COMUNICA AL CONSIGLIO

le domande di congedo

l'assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni

l'avvenuto deposito delle risposte della Giunta regionale alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta

le eventuali impugnazioni deliberate dalla Giunta regionale avverso le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato o di altre Regioni, quelle del Governo avverso le leggi della Regione e le decisioni della Corte Costituzionale sulle stesse

le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza

i messaggi pervenuti

ogni altro argomento o documento che ritiene di interesse del Consiglio o previsto da leggi regionali



# OBBLIGO DI PRESENZA

Art. 46

## I CONSIGLIERI



devono partecipare ai lavori del Consiglio e degli organismi consiliari di cui fanno parte

non possono ottenere congedo senza precedente richiesta di astensione

devono motivare per iscritto al Presidente del Consiglio l'impossibilità di partecipare alle sedute

*L'elenco dei Consiglieri in congedo è esposto in aula*





## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA PAROLA



in seguito a richiesta  
da parte dei  
Consiglieri secondo  
l'ordine d'iscrizione  
effettuato presso  
la Presidenza

ai componenti  
della Giunta,  
su richiesta,  
per delucidazioni  
e chiarimenti

[VAI AL  
SOMMARIO](#)



## DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 48

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO**

può richiamare formalmente un Consigliere che turbi lo svolgimento della seduta

**DOPO 3 RICHIAMI  
FORMALI ALL'ORDINE**

può deliberare direttamente l'esclusione dall'aula per tutto il resto della seduta

**NEI CASI  
PIÙ GRAVI**

può deliberare direttamente l'esclusione del Consigliere dall'aula

può proporre all'Ufficio di Presidenza di deliberare la censura del Consigliere con divieto di partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni da 1 a 3 sedute



# OFFESE – TUMULTO IN AULA

Artt. 49-50

**SE UN CONSIGLIERE,  
DURANTE UNA  
SEDUTA, È ACCUSATO  
DI FATTI CHE  
LEDONO LA SUA  
ONORABILITÀ**

**può chiedere al Presidente  
la nomina di un comitato,  
composto da 3 Consiglieri,  
per giudicare la fondatezza  
delle accuse**

**IN CASO DI  
TUMULTO  
IN AULA**

**il Presidente può sospendere  
la seduta, o se ritiene  
opportuno toglierla,  
rinvilandola al giorno  
successivo non festivo**



## I POTERI DI POLIZIA SPETTANTI AL CONSIGLIO

sono esercitati dal Presidente,  
per mezzo dei Segretari-Questori



La forza pubblica non può entrare  
nell'aula se non per ordine del Presidente  
e dopo che la seduta sia sospesa o tolta

# AMMISSIONE DEL PUBBLICO

Art. 52

## IL PUBBLICO È AMMESSO AD ASSISTERE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

in settori appositamente riservati



su **AUTORIZZAZIONE**  
del Presidente del Consiglio

sulla base di un apposito  
**DISCIPLINARE** deliberato  
dall'Ufficio di Presidenza

*Il Presidente, in caso di disordini, può ordinare che  
siano sgombrati uno o più settori riservati al pubblico*

[VAI AL  
SOMMARIO](#)



## ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE

Art. 53

**I CONSIGLIERI CHE INTENDONO PARLARE  
DEVONO ISCRIVERSI AL BANCO DELLA PRESIDENZA**

Nessuno può parlare se il Presidente  
non ne abbia concessa la facoltà

**CIASCUN CONSIGLIERE PUÒ PARLARE  
UNA SOLA VOLTA NELLA STESSA DISCUSSIONE**

eccezion fatta per



dichiarazione  
di voto

richiami all'ordine del  
giorno o al regolamento

fatto  
personale



## IL PRESIDENTE E I MEMBRI DELLA GIUNTA



sono obbligati  
ad assistere alle sedute  
del Consiglio o delle  
Commissioni su richiesta  
espresa del Presidente  
del Consiglio  
o dei Presidenti  
di Commissione

hanno diritto  
di parola ogni volta  
che lo richiedano  
per dare delucidazioni  
e chiarimenti

# DURATA DEGLI INTERVENTI

Art. 54



Svolgimento di qualsiasi relazione



Illustrazione di mozioni, ordini del giorno, interventi nella discussione generale sui disegni di legge e sulle deliberazioni



Illustrazione e discussione degli emendamenti, repliche



Interventi su interrogazioni e interpellanze, tutte le dichiarazioni di voto, con esclusione di quelle diversamente regolamentate con specifiche norme





# QUESTIONI PREGIUDIZIALI, SOSPENSIVE E REGOLAMENTARI

Art. 55

**CIASCUN CONSIGLIERE**



**può proporre prima dell'inizio della discussione**



**LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

**consiste nella richiesta  
che un argomento  
non debba discutersi**

**LA QUESTIONE SOSPENSIVA**

**consiste nella richiesta del rinvio  
della discussione, al verificarsi  
di scadenze determinate**

*Entrambe le questioni hanno carattere incidentale*



# QUESTIONI PREGIUDIZIALI, SOSPENSIVE E REGOLAMENTARI

Art. 55

**A DISCUSSIONE INIZIATA, LE PROPOSTE DEVONO  
ESSERE SOTTOSCRITTE DA ALMENO 3 CONSIGLIERI**



e su di esse possono parlare  
per non più di 5 min ciascuno



**2 Consiglieri a favore,  
compreso il proponente**



**2 Consiglieri contrari**



in caso di concorso tra più pregiudiziali, il Consiglio distingue  
quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito



# QUESTIONI PREGIUDIZIALI, SOSPENSIVE E REGOLAMENTARI

Art. 55

**LA QUESTIONE REGOLAMENTARE  
HA LA PRECEDENZA SU OGNI ALTRA**

Su di essa possono parlare per non più di 5 min ciascuno

1 Consigliere a favore



1 Consigliere contrario



**Il Consiglio, se chiamato a farlo, decide per alzata di mano**

Se la questione regolamentare sorge nel corso della seduta di una Commissione, questa, se la ritiene non manifestamente infondata, ne informa il Presidente del Consiglio, il quale decide in via esclusiva, sentita eventualmente la Giunta per il Regolamento



# FATTO PERSONALE

Art. 56



CONSISTE NELL'ESSERE INTACCATO NELLA PROPRIA  
CONDOTTA O NEL SENTIRSI ATTRIBUITI FATTI NON VERI  
ED OPINIONI CONTRARIE A QUELLE ESPRESSE

Il Consigliere interessato deve indicare  
in cosa consiste il fatto personale



LA DECISIONE SPETTA

al Presidente

SE IL CONSIGLIERE INSISTE

decide il Consiglio  
per alzata di mano

[VAI AL  
SOMMARIO](#)



**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
COMUNICA AL CONSIGLIO**

nella prima seduta dopo  
l'elezione del Presidente e  
dell'Ufficio di Presidenza



**i nomi del  
Vicepresidente  
e degli Assessori**

**le dichiarazioni  
programmatiche**

# APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

Art. 57

**OGNI CONSIGLIERE PUÒ INTERVENIRE  
SUL PROGRAMMA IN UN TEMPO  $\leq$  15 MIN**

illustrando eventuali mozioni integrative

**il Presidente della Giunta, dopo il dibattito,  
si esprime sulle mozioni integrative**

**Votazione  
delle mozioni**

**per alzata  
di mano**

**Votazione sul  
programma**

**per appello  
nominale**



## LA MOZIONE DI SFIDUCIA AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

va motivata e sottoscritta  
da almeno 1/5 dei  
Componenti del Consiglio

va discussa tra 3 e 15 gg  
dalla presentazione



# MOZIONE DI SFIDUCIA

Art. 58

Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia motivata da una delle fattispecie previste dal c. 1 dell'[art.25 bis](#) del Regolamento

**preliminarmente il Presidente del Consiglio  
contesta gli addebiti per iscritto**

**LA CONTESTAZIONE  
DEVE CONTENERE**

**l'indicazione precisa  
dei fatti addebitati**

**un termine a difesa  $\geq$  5 gg**

*Il Presidente della Giunta può esercitare la difesa depositando una memoria scritta o chiedendo di essere sentito personalmente*





# MOZIONE DI SFIDUCIA

Art. 58

## ALLA DISCUSSIONE POSSONO PRENDERE PAROLA

Il Presidente  
della Giunta

Un relatore  
per gruppo  
per non più di  
15 min ciascuno

Altri Consiglieri  
solo per  
difformità di voto  
rispetto al gruppo

## TERMINATA LA DISCUSSIONE, IL CONSIGLIO VOTA PER APPELLO NOMINALE

la mozione è approvata  
con voto favorevole della  
maggioranza assoluta dei Consiglieri

se approvata , il Presidente  
scioglie la seduta e  
congeda definitivamente i Consiglieri



# QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 59

**PUO' ESSERE POSTA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DAVANTI AL CONSIGLIO PREVIO ASSENSO DELLA GIUNTA,  
SU:**

programma  
di governo  
e suoi  
aggiornamenti

leggi regionali  
istitutive  
di tributi o  
imposte

questioni molto  
rilevanti per la  
collettività  
regionale

legge  
finanziaria e  
legge di  
bilancio  
annuale e  
pluriennale

**in base al c.3 dell'art. 37 dello Statuto**

*Dopo la presentazione della questione di fiducia il Presidente convoca il Consiglio ponendone all'ordine del giorno la discussione tra 3 e 15 gg*



# QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 59

## ALLA DISCUSSIONE POSSONO PRENDERE PAROLA

il Presidente  
della Giunta

un relatore  
per gruppo  
per non più di  
15 min ciascuno

altri Consiglieri  
solo per  
difformità di voto  
rispetto al gruppo

## TERMINATA LA DISCUSSIONE, IL CONSIGLIO VOTA PER APPELLO NOMINALE

la questione è respinta  
con voto contrario della  
maggioranza assoluta dei Consiglieri

se respinta, il Presidente  
scioglie la seduta e  
congeda definitivamente i Consiglieri



# **INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA, RIMOZIONE, IMPEDIMENTO PERMANENTE E MORTE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

Art. 60

## **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**



**convoca il Consiglio  
entro 10 gg dall'acquisizione  
della notizia, per l'assunzione  
o meno della presa d'atto**

**Se la delibera di presa d'atto è assunta,  
il Presidente congeda definitivamente i Consiglieri**



# DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA O DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI

Artt. 60-61

## IN CASO DI DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Il Presidente del Consiglio  
convoca il Consiglio  
entro 10 gg dal ricevimento  
della comunicazione

Ciascun Consigliere può prendere  
la parola per non più di 5 min e,  
al termine, il Presidente congeda  
definitivamente i Consiglieri

*Stesso iter procedurale per dimissioni  
contestuali della maggioranza dei Consiglieri*



# CENSURA AL SINGOLO ASSESSORE

Art. 62

**LE PROPOSTE DI CENSURA SONO INSERITE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO**

**ALLA DISCUSSIONE POSSONO  
PRENDERE LA PAROLA**



**il Presidente  
della Giunta**



**l'Assessore  
interessato**



**un relatore  
per gruppo**

**per difformità di voto  
rispetto al gruppo  
possono intervenire  
altri consiglieri**



# CENSURA AL SINGOLO ASSESSORE

Art. 62

**APPROVAZIONE**

con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati

**DELIBERAZIONE E TRASMISSIONE**

entro i successivi 3 gg al Presidente della Giunta per le determinazioni che ritiene opportuno assumere

se LA PROPOSTA DI CENSURA è basata su fatti di cui all'art. 25 bis c.1 lett. a-b si osserva, per quanto compatibile, il procedimento di cui allo stesso articolo

**In tal caso**

la proposta di censura approvata dal Consiglio reca anche l'invito, rivolto al Presidente della Giunta, di revocare l'Assessore censurato

l'eventuale mancato accoglimento di tale invito deve essere motivato in Consiglio

[VAI AL SOMMARIO](#)



## INIZIATIVA LEGISLATIVA

Art. 63

### COMPETE A:



**GIUNTA  
REGIONALE**



**CONSIGLIERE  
REGIONALE**



**5000  
ELETTORI**

**CIASCUN CONSIGLIO  
PROVINCIALE**

**CIASCUN CONSIGLIO  
COMUNALE  
CAPOLUOGO DI  
PROVINCIA**

**ALMENO  
3 CONSIGLI COMUNALI  
POPOLAZIONE >10.000**

**CONSIGLIO DELLE  
AUTONOMIE LOCALI**





**SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE  
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI:**



**PROPOSTA DI  
LEGGE REDATTA  
IN ARTICOLI**



**RELAZIONE  
DESCRITTIVA**



**RELAZIONE  
TECNICO  
FINANZIARIA**

se comporta maggiori  
spese o minori entrate  
per il bilancio

**Le proposte presentate dalla Giunta devono essere  
accompagnate dalla relativa delibera di Giunta**

## L'INIZIATIVA REGOLAMENTARE DEL CONSIGLIO COMPETE A:

Giunta Regionale

Consigliere Regionale

## L'INIZIATIVA DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI RIENTRANTI NELL'AUTONOMIA CONTABILE E FUNZIONALE DELL'ASSEMBLEA COMPETE A:

Ufficio di Presidenza,  
sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi  
nei casi previsti da norme regolamentari



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

dichiara la proposta di legge

### AMMISSIBILE



La proposta è assegnata tempestivamente alla Commissione competente, dandone comunicazione al Consiglio entro la prima seduta successiva alla presentazione

### INAMMISSIBILE



- se esorbitante la competenza regionale
- per assenza di articolato
- per assenza di relazione descrittiva
- per assenza di relazione tecnico-finanziaria se comportante oneri sul bilancio



# AMMISSIBILITA' DELLE PROPOSTE DI LEGGE - DECADENZA

Art.64-65

## SE DICHIARATA INAMMISSIBILE

IL TITOLARE DELLA PROPOSTA può richiedere al Consiglio che si pronunci sull'ammissibilità della proposta di legge

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta, dopo aver sentito, per non più di 3 min ciascuno

2 Consiglieri a favore  
compreso il proponente



2 Consiglieri  
contrari



Le proposte di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo decadono a fine legislatura, eccetto quelle di iniziativa popolare

[VAI AL  
SOMMARIO](#)



## ASSEGNAZIONE DI LEGGI E PROVVEDIMENTI

Art. 66

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RICEVE LE PROPOSTE DI LEGGE, REGOLAMENTO O PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LE ASSEGNA:

alle Commissioni di competenza

eventualmente ad altra Commissione per il parere

Le proposte implicanti entrate o spese sono assegnate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione bilancio

Se la Commissione ritiene che un argomento assegnato non le compete, oppure se un argomento di sua competenza e' stato assegnato ad altra Commissione

informa il Presidente, che decide in via definitiva, sentito eventualmente l'Ufficio di Presidenza

Le proposte di provvedimento amministrativo dell'Ufficio di Presidenza sono esaminate direttamente dall'Assemblea

Vedi anche [art.71](#)



# TERMINI PER L'ESAME DELLE PROPOSTE

Art. 67

PROPOSTE DI LEGGE E REGOLAMENTO

45 gg

PROPOSTE DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

30 gg

PARERI ALLA GIUNTA

30 gg

Il Presidente del Consiglio  
può assegnare  
un termine inferiore

Scaduti i termini, le proposte, su richiesta del  
proponente o di un Capogruppo, sono inserite all'ordine  
del giorno dell'Aula e discussi nel testo presentato



# PROPOSTE PRIORITARIE

Art. 68

## LA PRIORITA' PUO' ESSERE CHIESTA



dalla Giunta

max 3 al mese



dalla maggioranza consiliare

max 3 al mese



dall'opposizione

max 1 al mese

LE PROPOSTE PRIORITARIE SONO ESAMINATE  
CON PRECEDENZA SU OGNI ALTRA QUESTIONE



La priorità non è ammessa:  
per la legge finanziaria, di  
bilancio, approvazione del  
rendiconto generale e leggi  
relative all'assetto e  
utilizzo del territorio

La Commissione decide entro  
30 gg, altrimenti la proposta è  
iscritta automaticamente  
all'ordine del giorno della  
prima seduta del Consiglio,  
che decide nei 30 gg successivi

Sono dimezzati i termini per  
l'espressione di pareri  
obbligatori alle Commissioni e  
al Consiglio da parte di  
qualsiasi organismo

Vedi anche [art.38](#)



**SE ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA COMMISSIONE  
SI TROVANO PROPOSTE O PROVVEDIMENTI  
IDENTICI O VERTENTI SU MATERIA IDENTICA**

**L'ESAME DEVE  
ESSERE ABBINATO**

**L'abbinamento e'  
sempre possibile fino a  
quando la relazione  
della Commissione non  
sia trasmessa al  
Presidente del Consiglio**

**Dopo l'esame preliminare delle proposte abbinate, la Commissione  
procede alla scelta di un testo base o alla redazione di un testo unificato**



# PROGRAMMA E CALENDARIO DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI

Art. 70

**L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE DECIDE IL PROGRAMMA ED IL CALENDARIO DEI LAVORI DI CIASCUNA COMMISSIONE, SENTITI I RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

in conformità al programma ed al calendario dei lavori del Consiglio adottati a norma degli artt. 38 e 39, nonché in relazione alle scadenze previste per l'espressione dei pareri alla Giunta regionale di cui all'art. 87

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**



può sempre invitare i Presidenti delle Commissioni a inserire nell'ordine del giorno uno o più argomenti



può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni fissandone l'ordine del giorno.

Vedi anche [art.31](#)



## PARERI DI ALTRE COMMISSIONI

Art. 71

### IL PARERE DI ALTRA COMMISSIONE RICHIESTO:



dal Presidente del Consiglio

viene espresso dalla  
Commissione interpellata  
entro un termine di 15 gg



dalla Commissione  
competente previo assenso  
del Presidente del Consiglio

viene espresso dalla  
Commissione interpellata  
entro un termine di 8 gg

*Alla scadenza dei termini la Commissione procede  
all'esame della proposta prescindendo dal parere*

Vedi anche [art.66](#)



# ESAME IN COMMISSIONE DELLE PROPOSTE IMPLICANTI ENTRATE O SPESE

Art. 72

**TUTTE LE PROPOSTE IMPLICANTI  
ENTRATE O SPESE SONO ASSEGNATE**



alla Commissione  
competente per materia

alla Commissione bilancio  
e programmazione

per il parere sulle conseguenze  
di carattere finanziario e su quelle  
riguardanti il programma economico

Se la Commissione competente introduce durante  
l'esame di una proposta, assegnata esclusivamente ad essa,  
nuove disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese,  
la proposta deve essere inviata per il parere  
alla Commissione bilancio e programmazione



# PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE, DEGLI ENTI LOCALI E DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI Art. 73

## PER L'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE

di iniziativa popolare

degli Enti locali

del Consiglio delle  
Autonomie locali

la Commissione competente ammette ad illustrarle rispettivamente:



i primi  
3 sottoscrittori



una delegazione di 5  
componenti dei Consigli  
comunali e provinciali  
proponenti



una delegazione di 3  
componenti del  
Consiglio delle  
Autonomie locali



**IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
SVOLGE LE FUNZIONI DI RELATORE**

**salvo che, sentito l'Ufficio di Presidenza  
della Commissione, non incarichi  
un Consigliere della Commissione**



*Per le proposte di iniziativa consiliare può essere  
nominato come relatore il proponente anche se  
membro di un'altra Commissione*

## IL RELATORE INTRODUCE LA DISCUSSIONE ED ELABORA UN TESTO UNIFICATO NEL CASO DI PIÙ PROPOSTE ABBINATE

In Commissione sono inammissibili la questione pregiudiziale, quella sospensiva, l'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli

La discussione generale dei progetti di legge consiste in interventi dei Consiglieri, secondo l'ordine di iscrizione



# ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI, DEGLI EMENDAMENTI E DEGLI ARTICOLI AGGIUNTIVI

Art. 76

## DOPO L'INTRODUZIONE DELLA DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL RELATORE

si esaminano e si votano i singoli articoli, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi

si votano prima gli eventuali subemendamenti, poi gli emendamenti e successivamente i singoli articoli

## IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

non può superare di norma i 2 gg precedenti la seduta della Commissione che esamina il provvedimento

coincide con la chiusura della discussione generale, se il provvedimento esaminato consiste in un testo unificato



Durante l'esame della proposta di legge,  
e comunque prima della votazione finale

**LA COMMISSIONE DEVE PRENDERE  
IN ESAME L'EVENTUALE PARERE DEL  
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

in caso di parere negativo o favorevole condizionato  
all'introduzione di alcune modifiche la Commissione può:



adeguarsi al parere



non adeguarsi al parere

in questo caso,  
invia al Consiglio  
una relazione motivata





## LE DELIBERAZIONI DELLE COMMISSIONI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI

ai fini dell'inizio dei lavori della Commissione,  
il Presidente dispone l'appello per verificare la presenza del  
numero legale, in mancanza, può rinviare la seduta di un'ora



successivamente la Commissione  
può avviare i lavori con la presenza  
di almeno 4 Consiglieri

*Iniziati i lavori, la Presidenza non è obbligata a verificare il numero legale della Commissione, se non per procedere ad una votazione*

## LE DELIBERAZIONI DELLE COMMISSIONI NON SONO VALIDE SE NON E' PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI

Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o che dichiarano di astenersi dal voto

Ogni Capogruppo o suo delegato dichiara i voti del Gruppo consiliare cui appartiene

I Componenti della commissione possono dichiarare di votare diversamente dal voto dichiarato dal capogruppo consiliare di appartenenza

Le votazioni hanno luogo con voto palese per alzata di mano

Il segretario procede al computo dei voti dichiarati, attribuendo a ciascuno di essi valore pari al numero dei Componenti del Gruppo



## AL TERMINE DELLA DISCUSSIONE



la Commissione nomina un relatore, che può essere diverso dal Consigliere che ha svolto tale funzione in Commissione, per la discussione davanti all'Assemblea

I Gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza, anche se non membri della Commissione



# PROCEDIMENTO REDIGENTE

Art. 84

Subito dopo la comunicazione da parte del Presidente del Consiglio di assegnazione di una pratica alla Commissione competente

## IL CONSIGLIO

su richiesta della Giunta o  
di un Presidente di Gruppo

può deliberare di  
assegnare alla Commissione  
la funzione redigente



in questo caso, la Commissione competente  
delibera sui singoli articoli e la votazione finale  
è riservata al Consiglio con sole deliberazioni di voto



# PROCEDIMENTO REDIGENTE

Art. 84

## NON E' AMMESSO IN CASO DI:

proposte di legge e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione generale e settoriale e l'assetto del territorio

legge finanziaria, di approvazione del bilancio e del rendiconto

legge elettorale regionale

progetti di legge modificativi dello Statuto

leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati

La convocazione e' inviata a tutti i Consiglieri, che possono partecipare alle sedute e presentare emendamenti, ma senza diritto di voto



## LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI NON SONO PUBBLICHE

LA PUBBLICITA' DEI LAVORI E' ASSICURATA DA:



**resoconti sommari**  
o integrali se richiesti  
dal Presidente



**servizi telematici**



La Commissione può decidere, previa intesa con il Presidente del Consiglio,  
la ripresa televisiva a circuito chiuso dei lavori della Commissione



Ogni Commissione può votare risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti

Alle risoluzioni si applicano, compatibilmente, le norme che disciplinano lo svolgimento delle mozioni

Vedi anche  
[Le funzioni delle Commissioni](#)



# PARERI ALLA GIUNTA REGIONALE

Art. 87

Qualora specifiche disposizioni legislative prevedano il parere di una Commissione su regolamenti o provvedimenti della Giunta

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ASSEGNA  
LA PRATICA ALLA COMMISSIONE COMPETENTE**

l'esame deve essere effettuato nella prima seduta utile e comunque, entro il termine di scadenza previsto

**IL PARERE PUO' ESSERE**

**positivo**

**negativo**

**positivo subordinato  
a modifiche e  
integrazioni**

Nel caso di parere vincolante, se la Giunta accoglie il parere, la procedura si esaurisce con la delibera di accoglimento della Giunta

I pareri sono trasmessi al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio, che li comunica all'Assemblea nella prima seduta





## I PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI

ai fini dello svolgimento da parte delle Commissioni delle funzioni di attività conoscitiva e sindacato ispettivo



concordano con il Presidente della Giunta e Assessori la data del loro intervento in Commissione

convocano previa comunicazione al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio, i titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e enti da essa dipendenti

richiedono direttamente al Presidente e agli Assessori informazioni, notizie e documenti

chiedono al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, sull'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni e ordini del giorno approvati dal Consiglio.

svolgono un'indagine conoscitiva, previa intesa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, specificando le ragioni, i limiti, i tempi e gli eventuali costi

Ogni Commissione relaziona al Consiglio ogni semestre sullo svolgimento di attività conoscitiva e sindacato ispettivo

[VAI AL SOMMARIO](#)



## DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

Art. 89

### LA DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE COMPRENDE:

la discussione  
sulle linee generali

la discussione  
sugli articoli

La discussione generale consiste negli interventi di:

Relatore

Presidente o Membri della Giunta

Relatore di minoranza

Consiglieri

Terminata la discussione, il Relatore, il Relatore di minoranza, il Presidente o i Membri della Giunta possono replicare

*Ai testi non legislativi si applicano le norme relative all'esame dei progetti di legge*



# ESAME DEL PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 90

**DURANTE LA DISCUSSIONE VIENE ESAMINATO L'EVENTUALE  
PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E LE  
RELATIVE CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE COMPETENTE.**

Se la Commissione competente  
si adegua al parere

ma il Consiglio regionale  
voglia discostarsene

Se la Commissione competente  
non si adegua al parere

ma il Consiglio regionale  
voglia conformarsi

è necessaria una deliberazione a maggioranza assoluta del Consiglio regionale

Vedi anche [art.126](#)



# ORDINI DEL GIORNO

Art. 91

## GLI ORDINI DEL GIORNO CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA LEGGE

possono essere presentati prima, durante o dopo la discussione generale

sono illustrati dai proponenti nel termine massimo di 10 min

sono votati anche per parti separate, prima della discussione degli articoli

## GLI ORDINI DEL GIORNO FINALIZZATI ALL'ISTRUZIONE DELLA GIUNTA IN RELAZIONE ALLA LEGGE IN ESAME

possono essere presentati e svolti, nel corso della discussione degli articoli

devono riferirsi ad articoli già approvati e alla legge nel suo complesso

sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, prima del voto finale

*Ordini del giorno con emendamenti o articoli aggiuntivi respinti non possono essere presentati*



# DISCUSSIONE DEGLI ARTICOLI

Art. 92

**CIASCUN ARTICOLO È DISCUSO NEL SUO COMPLESSO, SUCCESSIVAMENTE SONO DISCUSSI GLI EMENDAMENTI AD ESSO RELATIVI**

**Per gli emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale e sospensiva**

**Hanno diritto ad intervenire per primi i presentatori di emendamenti:**

- interamente soppressivi
- parzialmente soppressivi
- modificativi
- aggiuntivi



*Ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta sugli emendamenti, salvo che nel corso della discussione siano presentati subemendamenti*



# PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI AGGIUNTIVI E DEGLI EMENDAMENTI

Art. 93

**GLI ARTICOLI AGGIUNTIVI E GLI EMENDAMENTI SONO,  
DI REGOLA, PRESENTATI E SVOLTI NELLE COMMISSIONI**

**Se respinti  
in Commissione**



**possono essere ripresentati  
in Assemblea, almeno 24 ore  
prima della seduta**

**Se comportano  
maggiori spese**



**Se comportano  
minori entrate**



**devono essere corredati  
da una relazione  
tecnico - finanziaria**

*Nel caso in cui la relazione manchi o sia carente,  
il Presidente dichiara inammissibile la proposta*



# PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI AGGIUNTIVI E DEGLI EMENDAMENTI

Art. 93

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, articoli aggiuntivi o emendamenti formulati con frasi sconvenienti, relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione

Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano



# PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI AGGIUNTIVI E DEGLI EMENDAMENTI

Art. 93

**I RELATORI E LA GIUNTA ESPRIMONO IL LORO PARERE SUGLI  
EMENDAMENTI PRIMA CHE SIANO POSTI IN VOTAZIONE**

Chi ritira un emendamento  
ha diritto di esporne  
la ragione per un tempo  
non eccedente i 3 min

Un emendamento ritirato  
dal proponente può essere  
fatto proprio da altri

**Gli articoli aggiuntivi o gli emendamenti, in  
copia, sono messi a disposizione dei consiglieri**

**almeno 2 ore prima dell'inizio della seduta  
nella quale si esaminano i singoli articoli**





# VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

Art. 94

## LA VOTAZIONE SI SVOLGE SUGLI EMENDAMENTI PROPOSTI E SULL'INTERO ARTICOLO

Quando è presentato un solo emendamento suppressivo

si pone ai voti

l'articolo nel testo originario



Quando sono presentati più emendamenti ad uno stesso testo

essi sono posti ai voti nel seguente ordine

- interamente suppressivi
- parzialmente suppressivi
- modificativi
- aggiuntivi



## I SUBEMENDAMENTI SONO VOTATI PRIMA DEGLI EMENDAMENTI

Qualora un progetto di legge  
consista in un solo articolo

dopo la votazione degli emendamenti  
si procede direttamente alla votazione finale  
del progetto stesso

salvo il caso di richiesta  
di votazione per parti separate  
o di presentazione  
di articoli aggiuntivi

# VOTAZIONE FINALE E CORREZIONI DI FORMA

Artt. 95-97

## LA VOTAZIONE FINALE SUL PROGETTO DI LEGGE

ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli

Il Presidente può rinviare la votazione finale ad una successiva seduta

### PRIMA DELLA VOTAZIONE FINALE

I relatori

Un Consigliere

La Giunta

possono richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma che il progetto richiede e proporre le conseguenti modificazioni, nel termine massimo di 3 min per oratore

*Il Presidente del Consiglio può essere autorizzato al coordinamento formale del testo approvato*



# ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE ASSEGNATE ALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 98

## SULLE PROPOSTE DI LEGGE ASSEGNATE ALLE COMMISSIONI IN SEDE REDIGENTE

non sono ammessi emendamenti e articoli aggiuntivi e  
il Consiglio procede all'approvazione solo con la votazione finale

Il testo predisposto dalla  
Commissione è illustrato dal relatore



Possono prendere la parola per dichiarazione di voto:

un rappresentante  
per gruppo

per non più di 10 min

altri Consiglieri solo per  
diffimità di voto rispetto  
al Gruppo di appartenenza

per non più di 5 min



# ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE ASSEGNATE ALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 98

**QUALORA, PRIMA DELLA VOTAZIONE,**



**1/10 dei Componenti  
del Consiglio**

**o la Giunta  
regionale**

**o 1/5 dei Componenti  
della Commissione  
competente**

**richieda che la proposta venga assoggettata alla procedura normale di esame**

**il Presidente del Consiglio sospende l'esame e  
rinvia la proposta alla Commissione competente**

**Alle proposte di legge assegnate alle Commissioni  
in sede redigente si applicano le norme di cui all'art. 95**

**[VAI AL  
SOMMARIO](#)**



## NUMERO LEGALE

Art. 99

### LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

sono valide con la presenza della  
maggioranza dei Consiglieri regionali



### LA VERIFICA DEL NUMERO LEGALE DA PARTE DELLA PRESIDENZA

non è obbligatoria per avviare  
o procedere nei lavori se non  
è richiesta da un Consigliere

è automatica ai fini  
della validità delle  
votazioni

può essere richiesta solo dopo  
l'approvazione del verbale  
della seduta precedente

### AI FINI DEL NUMERO LEGALE

sono sempre considerati presenti:

i firmatari di  
una domanda di  
votazione qualificata

i richiedenti  
la verifica del  
numero legale

sono computati:

i Consiglieri che, prima che si dia  
inizio alla votazione, abbiano  
dichiarato di astenersi da essa



# VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

Art. 100

**IL PRESIDENTE DISPONE L'APPELLO PER VERIFICARE  
SE L'ASSEMBLEA E' IN NUMERO LEGALE**

**Se l'Assemblea  
non è in numero legale,  
il Presidente**



**può rinviare la seduta di un'ora**

**può togliere la seduta**

**e l'Assemblea è convocata per il  
giorno successivo non festivo**



**LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA  
SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI**

salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata

**SONO CONSIDERATI  
PRESENTI I CONSIGLIERI**



**che esprimono  
voto favorevole**

**che esprimono  
voto contrario**

**che dichiarano di  
astenersi dal voto**





# VOTAZIONI

Art. 102

## LE VOTAZIONI HANNO LUOGO

peralzata  
di mano

CON VOTO  
PALESE

per votazione  
nominale

deponendo  
nelle urne palline  
di diverso colore

A SCRUTINIO  
SEGRETO

deponendo  
apposita scheda,  
se si tratta  
di elezioni



**SI VOTA A SCRUTINIO SEGRETO**

per conferire  
o revocare  
incarichi

su richiesta  
di 10 consiglieri

sulle questioni  
concernenti  
persone

per l'istituzione  
delle Commissioni  
d'inchiesta

per le deliberazioni  
concernenti le modifiche  
al Regolamento



## IL CONSIGLIO VOTA DI NORMA PER ALZATA DI MANO

a meno che non sia richiesta la votazione  
nominale da parte di almeno 3 consiglieri

## IL VOTO PER ALZATA DI MANO



è soggetto a riprova se  
ne viene fatta richiesta  
prima della proclamazione

Il Presidente e i Segretari decidono del risultato della prova e  
della riprova, che, se necessario, possono ripetersi

## SE IL CONSIGLIO VOTA CON APPELLO NOMINALE

il Presidente indica  
il significato del si o del no



All'appello si procede  
seguendo l'ordine alfabetico

L'elenco dei Consiglieri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso viene indicato nel resoconto della seduta



## IL PRESIDENTE



quando si verificano irregolarità

può annullare la votazione  
e disporre che sia immediatamente ripetuta

Il Presidente, nei casi di votazione per appello  
nominale o a scrutinio segreto, comunica il  
risultato della votazione con la formula:

“il Consiglio approva”

“il Consiglio non approva”



# DICHIARAZIONE DI VOTO O DI ASTENSIONE E MAGGIORANZA PER L'APPROVAZIONE

Artt. 104-105

## I CONSIGLIERI

prima della votazione  
possono dichiarare  
di astenersi o spiegare  
brevemente il proprio  
voto con interventi  
non superiori a 5 min



iniziata la votazione,  
non è più concessa  
la parola fino  
alla proclamazione  
del risultato

Ogni proposta è approvata quando  
i voti favorevoli prevalgono sui contrari

salvo per quelle materie  
e nei casi in cui sia prescritta una  
maggioranza diversa

In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata



# ELEZIONI DI MEMBRI DI COLLEGI

Art. 106

Se il Consiglio è chiamato a votare  
per un numero di membri  $> 2$



ciascun Consigliere  
scrive su apposita scheda i nomi di  
un numero di candidati in cifra pari  
a  $2/3$  dei membri da eleggere

Se il Consiglio è chiamato a votare  
per un numero di membri  $\leq 2$



ciascun Consigliere  
scrive un solo nome

Si intendono nominati, salvo diversa disposizione di legge,  
i candidati che al primo scrutinio ottengono maggior numero di voti  
a parità di voti si procede, se necessario, al ballottaggio tra essi

La stessa procedura seguita nella prima nomina dei membri  
si adotta anche nelle elezioni suppletive

[VAI AL  
SOMMARIO](#)

Vedi anche [art.112](#)



## SESSIONE DI BILANCIO

Art. 107

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi  
dichiara aperta la sessione di bilancio

durante la quale nessuna Commissione diversa  
da quella competente in materia può essere convocata, salvo  
che per rilasciare i pareri e le valutazioni di cui agli [artt. 112 e ss.](#)

in caso di particolare necessità

può disporre la convocazione di una o più Commissioni





# ASSEGNAZIONE

Art. 108

Documento di  
Programmazione  
e Economica e  
Finanziaria

Proposta  
di Legge  
Finanziaria

Proposta  
di bilancio

sono assegnati

alla Commissione competente

che esamina altresì  
il disegno di legge  
sul rendiconto generale

alle altre Commissioni

per il rilascio del parere



# ESAME E TERMINI

Art. 109

**Sul  
DPEF**

**le Commissioni  
investite per il parere  
si esprimono  
entro 10 gg**

**la Commissione  
competente esprime  
le proprie valutazioni  
entro 30 gg**

**Sui disegni  
di legge  
relativi alla  
legge finanziaria  
e al bilancio**

**le Commissioni  
investite per il parere  
si esprimono  
entro 20 gg**

**la Commissione  
competente esprime  
le proprie valutazioni  
entro 60 gg**

*Se le altre Commissioni non esprimono il parere nei termini stabiliti, il parere si intende acquisito*



# IN OSSERVANZA DEL TERMINE DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Art. 110

SE LA COMMISSIONE COMPETENTE NON PRESENTA LA PROPRIA  
RELAZIONE AL CONSIGLIO ENTRO I TERMINI PRESCRITTI

LA DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA



SUL DOCUMENTO  
PROGRAMMATICO

SUI DISEGNI DI LEGGE  
PRESENTATI DALLA GIUNTA

*eventualmente corredati da pareri di altre Commissioni*



# EMENDAMENTI CONCERNENTI GLI STATI DI PREVISIONE

Art. 111

## GLI EMENDAMENTI

comportanti variazioni  
compensative in uno  
stato di previsione

sono presentati alla  
Commissione competente e,  
se approvati, sono inviati  
alla Commissione bilancio  
per il parere

comportanti ripartizioni  
di spesa, tra più stati  
di previsione o che  
modificano i totali generali  
dell'entrata e della spesa

sono presentati  
alla Commissione bilancio

*Gli emendamenti respinti in Commissione sono ripresentabili  
in Consiglio se corredati di una relazione tecnico-finanziaria*

[VAI AL  
SOMMARIO](#)



# PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ALLA FORMAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA

Artt. da 111 bis a 111 quater

## Il Consiglio regionale partecipa al processo normativo dell'Unione europea

Durante la sessione regionale europea - da svolgersi entro il mese di maggio - l'Assemblea legislativa regionale, previo parere delle Commissioni competenti, esamina:

- il disegno di legge regionale europea;
- il programma legislativo annuale della Commissione europea;
- la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea (su cui riferisce la Giunta regionale);
- il rapporto sugli affari europei.

*All'esito della sessione regionale europea, il Consiglio regionale si esprime con apposita risoluzione trasmessa alle Camere e al Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.*



## NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO E PARERI

Art. 112

### IL CONSIGLIO REGIONALE



**delibera le nomine  
attribuite alla sua  
competenza dalle leggi**

**con le modalità  
previste all'[art. 106](#)**

**esprime il proprio parere  
sulle nomine di  
competenza della Giunta**

**nei casi e nelle forme previste  
dalla legge regionale**



# NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO E PARERI

Art. 112

**SE PER LA NOMINA DI UN SOGGETTO**

non è raggiunta la  
maggioranza prevista

oppure

c'è parità di voti  
tra più concorrenti

si procede al ballottaggio tra i candidati che  
hanno ottenuto il maggior numero di voti

**È NOMINATO IL CANDIDATO CHE  
OTTIENE IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI**

a parità di voti è eletto  
il più anziano di età



# NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO E PARERI

Art. 112

## NEL CASO DI NOMINE DELLA GIUNTA REGIONALE

se previsto il parere  
del Consiglio

il Presidente del Consiglio, acquisita la  
designazione della Giunta e i relativi curricula,  
iscrive la pratica all'ordine del giorno  
della prima seduta utile

ove il Consiglio non provveda,  
il parere si intende  
espresso favorevolmente

*Ciascun Consigliere e ciascun cittadino  
può prendere visione dei curricula dei candidati*





**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO A NORMA  
DELLA LEGGE N. 444 DEL 15 LUGLIO 1994**

**per le nomine e designazioni  
di competenza del Consiglio**

**già scadute,  
terminato il periodo  
di prorogatio**

**relative a organi di nuova  
istituzione qualora la legge  
attribuisca esplicitamente tale  
potere al Presidente del Consiglio**

*Il Presidente discrezionalmente prima di esercitare il potere  
sostitutivo, può sentire la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi*

[VAI AL  
SOMMARIO](#)



# DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 114

## I CONSIGLIERI REGIONALI HANNO DIRITTO DI:



ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti, comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, copia degli atti e documenti, anche preparatori, utili all'espletamento del loro mandato, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio, se non nei casi espressamente previsti dalla legge

prendere visione di atti e documenti in possesso dell'Amministrazione e degli enti ed organizzazioni dipendenti, compresi quelli richiamati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli citati nel corso dei dibattiti consiliari



Vedi anche [artt.23-24](#)



# DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 114

## IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO



è ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione regionale, enti e organizzazioni dipendenti, comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, utilizzati ai fini della attività amministrativa

Gli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti, adottano le misure organizzative più idonee a garantire il diritto di informazione e di accesso del Consigliere

Le deliberazioni adottate dalla Giunta e le determinazioni dei dirigenti generali, se non pubblicate nel BURC, sono trasmesse in copia ai Gruppi consiliari, se richieste



## LA COMMISSIONE

PROCEDE ALLE INDAGINI CONOSCITIVE  
sulla base di un preliminare DOCUMENTO

che contenga  
l'ambito e gli obiettivi  
dell'indagine



che individui il programma,  
gli strumenti, i tempi  
e i costi eventuali

acquisita sul documento l'intesa del Presidente del Consiglio,  
AVVIA L'INDAGINE avvalendosi anche della collaborazione di  
esperti, disponendo ricognizioni fuori sede e ascoltando estranei

al termine dell'indagine, RIFERISCE AL CONSIGLIO  
con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni,  
avanzando, se del caso, opportune proposte



## LE COMMISSIONI D'INCHIESTA

hanno facoltà di convocare e interrogare funzionari e dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli enti e aziende da questa dipendenti e chiunque altro possa fornire notizie

per acquisire  
informazioni utili  
all'inchiesta

La deliberazione istitutiva della Commissione deve prevedere il termine entro il quale la stessa deve concludersi

Il termine può essere prorogato, su richiesta della stessa, per un tempo non superiore a quello stabilito



**Ove la relazione conclusiva per il Consiglio non sia condivisa all'unanimità**

**ciascun Consigliere dissenziente può presentare una propria relazione**



**Il Consiglio regionale discute le relazioni conclusive delle Commissioni d'inchiesta**

**entro 30 gg  
dal deposito**

## IL CONSIGLIO REGIONALE PROCEDE ALLE AUDIZIONI

DI REGOLA

TRAMITE LE PROPRIE COMMISSIONI

che prendono in considerazione le richieste avanzate dagli Enti locali e dalle diverse articolazioni della società civile

che decidono i soggetti e i tempi per le audizioni in relazione alla rilevanza sociale del provvedimento in esame

IN CASI ECCEZIONALI

LE AUDIZIONI SONO TENUTE DALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI

Nel caso vi siano opposizioni decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano



**Il Presidente del Consiglio  
ANNUNZIA al Consiglio Regionale e  
ASSEGNA alla Commissione competente  
le PETIZIONI dei cittadini e i VOTI dei Consigli  
comunali e provinciali nella prima seduta  
successiva alla loro ricezione**

## **IL CONSIGLIO REGIONALE**

**su proposte della Commissione può,  
secondo la competenza, prendere in  
considerazione la petizione o il voto e**

**deliberare  
nel merito**

**oppure**

**invitare la Giunta  
a provvedere**





## CIASCUN CONSIGLIERE REGIONALE

può determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione attraverso la presentazione per iscritto di una **MOZIONE**

## La proposta di mozione

è presentata al Presidente del Consiglio che la trasmette alla Giunta ed è pubblicata nel resoconto della seduta in cui è annunciata

In una seduta non può essere posta all'ordine del giorno più di una mozione dello stesso Consigliere



# MOZIONI

Art. 119

**PIU' MOZIONI RELATIVE A FATTI  
O AD ARGOMENTI IDENTICI  
O STRETTAMENTE CONNESSI**

qualora il Presidente lo ritenga opportuno,  
possono formare oggetto di una discussione unica

Nella discussione  
sulle mozioni

può intervenire  
un solo Consigliere per  
ciascun gruppo

≤ 10 min

Ciascun proponente  
di emendamenti

che non sia intervenuto  
nella discussione  
può illustrarli

≤ 5 min

*Il proponente della mozione ha diritto alla replica*



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



dà comunicazione al Consiglio delle mozioni ricevute entro la seduta successiva alla presentazione e le iscrive all'ordine del giorno della seduta successiva a quella del loro annuncio

a meno che il Consiglio non deliberi di anticipare la discussione

*In questo caso il Consiglio delibera  
Per alzata di mano dopo aver ascoltato*

≤ 3 min

1 Consigliere  
a favore

1 Consigliere  
contrario



## CIASCUN CONSIGLIERE REGIONALE



ha diritto di  
presentare e di svolgere  
**UN'INTERPELLANZA**

≤ 5 min

alla cui risposta provvede  
la Giunta regionale

Se il Consigliere non si ritiene  
soddisfatto delle dichiarazioni della  
Giunta può dichiarare di trasformare  
l'interpellanza in mozione

*Se le interpellanze sono relative a fatti o argomenti identici o connessi,  
il Presidente può disporre che siano svolte contemporaneamente*



# INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA E ORALE

Art. 121

## CIASCUN CONSIGLIERE REGIONALE

ha diritto di presentare  
UN'INTERROGAZIONE

posta per iscritto e presentata al Presidente  
del Consiglio, che la trasmette alla Giunta

## LA GIUNTA



ha l'obbligo di dare la risposta  
non oltre 20 gg dalla ricezione

*L'interrogazione e la risposta sono inserite nel  
resoconto della seduta nella quale sono annunciate*



# INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA E ORALE

Art. 121

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

se la risposta della Giunta non perviene entro il termine previsto

pone l'interrogazione all'o.d.g. della seduta successiva alla scadenza del termine per il suo svolgimento orale, avvertendone il Presidente della Giunta

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA O ALTRO MEMBRO DELLA GIUNTA DELEGATO

è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio in cui si svolgono le interrogazioni alle quali la Giunta non ha fornito risposta scritta entro i termini previsti

ascoltata la risposta della Giunta, l'interrogante ha diritto di replica

≤ 3 min



NEWS

Ai sensi della Deliberazione  
Consiliare n°52 del 18/10/2010

## LE INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

consistono in una sola domanda semplice e concisa, su argomenti di particolare rilievo politico e istituzionale che presentino carattere d'urgenza o di attualità

sono svolte dopo l'approvazione del verbale e la lettura delle comunicazioni



## LE INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

devono essere presentate al Presidente del Consiglio entro le ore 12 del 7° giorno lavorativo antecedente la seduta di svolgimento

sono subito trasmesse al Presidente della Giunta

possono essere presentate 48 ore prima della seduta se riguardanti fattispecie di rilevante importanza verificatesi dopo la scadenza dei 7 giorni

Il Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Giunta, stabilisce l'elenco di iscrizione all'ordine del giorno garantendo la partecipazione di tutti i gruppi e tenuto conto della loro consistenza numerica





## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

almeno 48 ore  
prima della seduta

invia al Presidente della Giunta  
ed a tutti i Consiglieri  
l'elenco definitivo delle interrogazioni  
che saranno svolte nella seduta

Il Presidente della Giunta,  
l'Assessore o il Sottosegretario  
competente per materia devono  
motivare formalmente la loro  
impossibilità a rispondere

Le interrogazioni non svolte sono  
iscritte ai primi punti dell'ordine  
del giorno della seduta successiva  
dedicata alle interrogazioni  
a risposta immediata



# INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Art. 122

## NELLO SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI IN CONSIGLIO

L'interrogante  
illustra l'interrogazione

≤ 2 min

Il Presidente della Giunta, l'Assessore  
o il Sottosegretario competente  
per materia possono rispondere

≤ 3 min

L'interrogante ha diritto di replica

≤ 1 min

L'assenza dell'interrogante  
comporta la decadenza  
dell'interrogazione

Il Presidente può disporre  
forme più adeguate di  
informazione e pubblicità



# INTERROGAZIONI PRESENTATE DAGLI ENTI LOCALI

Art. 123

## LE INTERROGAZIONI

presentate dai Consigli comunali  
e provinciali della Regione e sottoscritte dal Sindaco del  
Comune o dal Presidente della Provincia

sono ricevute dal Presidente del  
Consiglio e trasmesse alla Giunta

Entro 20 gg  
dalla  
ricezione

la Giunta risponde per iscritto  
all'ente interrogante e trasmette il testo  
al Presidente del Consiglio che ne dà lettura  
in aula nella prima seduta successiva



Se la Giunta non fa pervenire la risposta entro tale termine il Presidente del Consiglio pone l'interrogazione all'ordine del giorno, nella seduta successiva alla scadenza del termine, avvertendone il Presidente della Giunta



## FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 125

**SEDE**

presso il Consiglio regionale,  
con idonei locali garantiti  
dall'Ufficio di Presidenza



**FUNZIONAMENTO**

tramite fondi stanziati  
dalla legge regionale,  
con contabilizzazione separata  
nell'ambito del bilancio  
del Consiglio regionale



Il Consiglio delle Autonomie locali adotta un Regolamento per l'utilizzazione delle risorse messe a sua disposizione e per l'eventuale coinvolgimento dei servizi amministrativi del Consiglio regionale



## IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI ESPRIME PARERI OBBLIGATORI

sulle proposte  
di modifica  
dello  
Statuto

sulle proposte di legge  
aventi ad oggetto la determinazione  
o la modifica del riparto delle  
competenze tra Regione  
ed enti locali o tra enti locali

sul bilancio e  
programma  
regionale  
di sviluppo

sull'istituzione  
di enti regionali

sul conferimento o  
la delega di funzioni e  
delle relative risorse

sul DPEF

# PARERI OBBLIGATORI

Art. 126

**LE PROPOSTE SONO ASSEGNATE  
DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**contestualmente**

**al Consiglio delle  
Autonomie locali che  
esprime il proprio parere**

**alle Commissioni competenti  
che non possono presentare  
conclusioni al Consiglio**

**entro  
20 gg**

**alle Commissioni  
competenti**

**entro  
30 gg**

**per le proposte  
di bilancio e  
per il programma  
di sviluppo**

**fino allo scadere dei termini previsti  
per l'acquisizione del parere**



## IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

può esprimere il proprio parere oltre i termini fissati se la Commissione non ha preso ancora in esame la proposta

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E I PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEVONO TRASMETTERE AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:**

il programma

il calendario dei lavori

l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni

Nel caso in cui il Consiglio delle Autonomie locali esprima parere negativo o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni si applicano le disposizioni dell'[art. 90](#)



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

trasmette al consiglio delle Autonomie Locali  
le proposte depositate in Consiglio regionale  
che abbiano rilievo per gli enti locali

**entro  
15 gg**

il Consiglio delle Autonomie locali  
può esprimere le proprie osservazioni inviandole al  
Presidente del Consiglio regionale che le sottopone  
all'attenzione degli organi consiliari competenti





## IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E IL CONSIGLIO REGIONALE

si riuniscono annualmente in seduta congiunta  
per un esame dello stato delle Autonomie locali

### CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

stabiliti dal Presidente del Consiglio  
d'intesa con il Presidente del Consiglio  
delle Autonomie locali, sentita la  
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi

### PRESIDENZA

Presidente  
del Consiglio regionale



## BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

Art. 132

L'effetto abrogativo degli articoli da 14 a 23 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 3 e s.m.i., previsto dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 7 ottobre 2011, n. 38 decorre dalla decima legislatura.

**IL BILANCIO PREVENTIVO, CONTO CONSUNTIVO DEL CONSIGLIO E VITALIZIO**

**deliberati dall'Ufficio di Presidenza e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea**

**sono disciplinati dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità**

La contribuzione massima di cui al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 3 è limitata a quindici anni.

**Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo**

**è incluso nel bilancio di previsione della Regione**

**Le risultanze finali del conto consuntivo**

**sono incluse nel rendiconto generale della Regione**



## LA GIUNTA REGIONALE

dispone il versamento a favore del Tesoriere della somma iscritta in bilancio per il funzionamento del Consiglio, a rate trimestrali anticipate eguali, pari ad  $\frac{1}{4}$  dell'importo



Se il bilancio della Regione non è approvato nei termini di legge, l'importo del versamento trimestrale è commisurato a quello del precedente esercizio, salvo il conguaglio dopo l'approvazione del bilancio stesso



*La legge regionale che eventualmente autorizza l'esercizio provvisorio dispone l'utilizzazione dei fondi per il funzionamento del Consiglio per l'intero stanziamento*



## MODALITÀ E FORME PER L'EROGAZIONE DELLE SPESE DA PARTE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA



sono disciplinati dal  
Regolamento interno  
di amministrazione e contabilità

[VAI AL  
SOMMARIO](#)

**L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ADOTTA**

**IL REGOLAMENTO  
DI ORGANIZZAZIONE**

**che disciplina l'ordinamento e le attribuzioni  
delle strutture amministrative consiliari**

**I DIRIGENTI**



**hanno il compito di attuare gli obiettivi e  
i programmi definiti con atti di indirizzo adottati  
dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONFERISCE GLI INCARICHI DIRIGENZIALI APICALI

previa conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza,  
entro 30 gg dall'insediamento dei nuovi organi regionali

contestualmente

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

asigna i dirigenti  
al Segretariato generale, al Direttore  
Generale e alle Aree funzionali

*I dirigenti assumono il loro incarico  
entro i successivi 30 gg*



## L'UFFICIO DI PRESIDENZA, SENTITA LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI

approva il Regolamento per la valorizzazione e  
l'uso del patrimonio bibliografico del Consiglio


E' garantita l'apertura della  
biblioteca generale e giuridica



ai centri  
scientifici



alle scuole



ai singoli  
cittadini

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

in relazione alla rilevanza sociale  
delle materie trattate

dispone la ripresa televisiva diretta delle sedute del  
Consiglio riguardanti lo svolgimento delle interrogazioni  
a risposta immediata e dei dibattiti politici

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

entro il 30 novembre

approva il piano per l'anno  
successivo delle inserzioni

dispone per l'attività  
editoriale del Consiglio

in relazione alle iniziative promosse e realizzate dal Consiglio e  
delle leggi e dei provvedimenti di rilevante importanza sociale





## NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA BUROCRATICA DEL CONSIGLIO SONO PREVISTI:

L'ufficio per le Relazioni con il Pubblico



L'ufficio Stampa



## INOLTRE SONO PREVISTI SERVIZI PER:

la gestione  
Informatica del  
flusso informativo



la produzione  
di strumenti  
multimediali



Lo sviluppo e  
la gestione del  
sito internet  
del Consiglio

